

PARCO DEL MONTE BARRO

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A MEMBRO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

IL DIRETTORE

VISTI:

- l'art. 146 del D.Lgs n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.;
- gli artt. 80 e 81 della Legge Regionale 11.03.2005, n. 12 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021;
- il "Regolamento della Commissione per il Paesaggio ai sensi dell'art. 81 L.R. 12/2005", approvato con Deliberazione del Consiglio di Gestione n.36 del 30.09.2015;

INFORMA che

- con la procedura di cui agli artt. 80 e 81 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. e dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, ogni ente titolare di funzioni amministrative riguardanti il rilascio di Autorizzazioni Paesaggistiche e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una Commissione per il Paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale;
- il Parco deve procedere alla nomina dei componenti la Commissione;
- ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., la partecipazione degli esperti alla Commissione del Paesaggio è gratuita;
- chiunque sia in possesso dei requisiti previsti di cui all'art. 2 del Regolamento e intenda candidarsi alla carica in oggetto, deve presentare domanda, allegando curriculum vitae e fotocopia documento di identità in corso di validità, entro le ore 23:59 del giorno 25 novembre 2025

Il termine suddetto deve intendersi perentorio e pertanto non saranno accettate le candidature pervenute oltre tale data.

Le domande - redatte come da schema allegato (allegato 1) - dovranno essere presentate esclusivamente via PEC al Parco del Monte Barro: parco.barro@pec.regione.lombardia.it

La presentazione della candidatura equivale all'accettazione incondizionata dei requisiti stabiliti dal Regolamento approvato con la Deliberazione del Consiglio di Gestione n.36 del 30.09.2015; oltre a ciò si evidenzia quanto segue.

1. Sono incompatibili con la carica di membro della Commissione per il paesaggio i soggetti che per legge, in rappresentanza di altri enti o amministrazioni, devono esprimersi in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte all'esame della Commissione per il paesaggio.
2. Sono altresì incompatibili con la carica di membro della Commissione per il paesaggio i soggetti che rivestono incarichi nell'ambito del Consiglio di Gestione dell'Ente o che sono amministratori degli enti aderenti al Parco.
3. I membri della Commissione per il paesaggio decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità sopravvenuta successivamente alla loro nomina.

Galbiate, 10 novembre 2025

IL DIRETTORE
dott. Mauro Villa

*Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005
e rispettive norme collegate*